



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 marzo 2007
(OR. fr)**

7226/07

PECHE 58

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 marzo 2007
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 89 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.3.2007
COM(2007) 89 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato, il 25 giugno 2006, un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe. L'accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di quattro anni decorrente dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Tale accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, entrato in vigore nel 1984.

Il protocollo e il relativo allegato, che fissano le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE, sono stati conclusi per un periodo di quattro anni decorrente dal 1° giugno 2006. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo accordo, il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Essi sono applicabili a decorrere dal 1° giugno 2006.

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe ai fini dell'instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, nell'interesse di entrambe le parti. Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l'altro, sui risultati di una valutazione ex-post ed ex-ante realizzata da esperti indipendenti.

Le due parti svolgono un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Nell'ambito dell'accordo di partenariato, le priorità attuali della politica della pesca di São Tomé e Príncipe consentiranno alle due parti di identificare, di comune accordo, gli obiettivi da realizzare e la conseguente programmazione annuale e pluriennale, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

L'accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

La contropartita finanziaria è fissata a 663 000 EUR all'anno. Una quota di tale contropartita, pari al 50%, è destinata allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca a São Tomé e Príncipe, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile. Tale sostegno finanziario si baserà su una programmazione annuale e pluriennale (cfr. supra).

Le possibilità di pesca previste dall'accordo sono fissate in base a due categorie: 1) per la categoria di pesca "tonniere congelatrici con reti a circuizione": 25 unità; 2) per la categoria di pesca "pescherecci con palangari di superficie": 18 unità.

I canoni applicati agli armatori sono stati fissati per ciascuna categoria e potrebbero apportare a São Tomé e Príncipe un reddito annuo supplementare pari a circa 165 900 EUR.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante decisione, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del nuovo accordo forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di São Tomé e Príncipe.
- (2) Occorre assicurare il proseguimento delle attività di pesca tra la data di scadenza del precedente protocollo che stabilisce le possibilità di pesca al largo di São Tomé e Príncipe e la data di entrata in vigore del nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo di partenariato.
- (3) A tal fine la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (4) È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.
- (5) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° giugno 2006.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca del tonno	Tonniere congelatrici con reti a circuizione	Spagna	13
		Francia	12
Pesca del tonno	Pescherecci con palangari di superficie	Spagna	13
		Portogallo	5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio¹.

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

¹ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

Allegato

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010

A. Lettera del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe:

Signor . . . ,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato il giovedì 25 maggio 2006, mi pregio informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo di São Tomé e Príncipe

B. Lettera della Comunità europea

Signor . . . ,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato il giovedì 25 maggio 2006, mi prego informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1° giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria."

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

**Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e
Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo
dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010**

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1° giugno 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982)
 - tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità
 - pescherecci con palangari di superficie: 18 unità
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 552 500 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 500 tonnellate annue, e dall'altro un importo specifico di 110 500 EUR all'anno, destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all'articolo 7 dell'accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.
3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 663 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.
4. Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di São Tomé e Príncipe superano le 8 500 tonnellate annue, l'importo di 552 500 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata

supplementare catturata. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo equivalente al quantitativo di riferimento (vale a dire 1 105 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo (17 000 tonnellate), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 maggio 2007 per il primo anno ed entro il 31 luglio 2007, 2008 e 2009 per gli anni successivi.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di São Tomé e Príncipe.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile - Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e le autorità di São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.
3. Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito del COREP.
4. Conformemente all'articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui

all'articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di São Tomé e Príncipe. In tal caso la contropartita finanziaria di 552 500 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell'importo di 552 500 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 8 500 tonnellate (vale a dire 17 000 tonnellate), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.
3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5 *Nuove possibilità di pesca*

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulterà São Tomé e Príncipe per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 6 *Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale*

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.
2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

1. Sull'importo totale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 (663 000 EUR), una quota pari al 50% (331 500 EUR) è destinata ogni anno al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe.

Tale importo sarà gestito da São Tomé e Príncipe in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in base alle priorità della politica nazionale della pesca ai fini di una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della corrispondente programmazione annuale e pluriennale ai sensi del paragrafo 2.

2. Su proposta di São Tomé e Príncipe e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale;
- d) un'eventuale revisione della quota dell'importo totale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, applicabile negli anni successivi al primo anno d'applicazione del protocollo.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.
4. São Tomé e Príncipe procede ogni anno all'assegnazione del valore corrispondente alla quota di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in

sede di commissione mista. Per ogni anno successivo São Tomé e Príncipe notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° maggio dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie – sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all'articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell'applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate.

- a) Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
- b) In mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti di São

Tomé e Príncipe possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

- c) L'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10
Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11
Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.
2. Essi si applicano a decorrere dal 1° giugno 2006.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1 Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.
3. Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo.
4. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I. Le autorità di São Tomé e Príncipe prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di pesca.
5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;
 - (qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.)
6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.
7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a São Tomé e Príncipe entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.
9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.
11. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione europea.
12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l'armatore consegna la licenza annullata al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Gabon.
13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave è iscritta dall'autorità nazionale competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.

Sezione 2

Condizioni di licenza - canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.
3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 5 250 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno;

- 1 925 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 55 tonnellate all'anno;
- 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.
- 5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno n+1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.
- 6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.
- 7. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 150 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro il 31 agosto dell'anno n+1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.
- 8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPITOLO II – ZONE DI PESCA

1. Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.
2. È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata allo sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all'appendice 3.

CAPITOLO III - REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è definita come segue:
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e l'uscita dalla stessa, oppure
 - il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo e/o uno sbarco a São Tomé e Príncipe;

2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito dell'accordo devono notificare le loro catture al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - 2.1 Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al Ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo.
 - 2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "Fuori dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe".
 - 2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.
3. Su domanda di una delle parti, la commissione mista può riunirsi per confrontare i dati sulle attività di pesca.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, il governo di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

CAPITOLO IV – TRASBORDO

Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo nelle rade e nei porti di São Tomé e Príncipe.

1. Trasbordi

Le tonniere comunitarie che decidono di trasbordare le loro catture in una rada o un porto di São Tomé e Príncipe beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, punto 2, dell'allegato.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità applicabili al controllo dei quantitativi trasbordati saranno definite nella prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socioeconomico generato dai trasbordi effettuati nell'anno in questione.

CAPITOLO V - IMBARCO DI MARINAI

1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di São Tomé e Príncipe.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marinai ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marinai ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
6. I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

7. Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 \$ al giorno. Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capitolo I, sezione 2, punto 7, del presente allegato.

CAPITOLO VI - MISURE TECNICHE

1. Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.
2. Le tonniere con reti a circuizione mettono eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della pesca di São Tomé e Príncipe, che provvederà al recupero e allo sbarco delle medesime.
3. Le parti convengono di stabilire di comune accordo una disposizione intesa a garantire l'attuazione del punto precedente o di concordare una soluzione alternativa in occasione della prima commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo. La commissione mista esamina a tal fine tutte le opzioni possibili, compreso l'obbligo per le tonniere interessate di versare un contributo equivalente a una parte del valore delle catture accessorie a favore di un fondo destinato al sostegno della pesca artigianale gestito dalla direzione della pesca di São Tomé e Príncipe.

CAPITOLO VII - OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell'ambito dell'accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1 Su richiesta dell'autorità competente le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.
 - 1.2 L'autorità competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
 - 1.3 L'autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata

media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:
 - 8.1 osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.5 verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;
 - 8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
 - 8.7 comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungergli o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore.
13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell'autorità competente.
15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe secondo le modalità di cui sopra.

CAPITOLO VIII - CONTROLLO

1. Conformemente al capitolo I, sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità competente di São Tomé e Príncipe in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest'ultima.
3. Entrata e uscita dalla zona
 - 3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.
 - 3.2 Al momento della notifica dell'uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax (++ 239 222 828) o via e-mail (dpescas1@cstome.net) e, in difetto, via radio (codice di chiamata: al mattino dalle 8 alle 10, 12.00 Hz, il pomeriggio dalle 14 alle 17, 8.634 Hz).
 - 3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità di São Tomé e Príncipe è considerata come una nave colta in infrazione.
 - 3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.
4. Procedure di controllo
 - 4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
 - 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
 - 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.
5. Controllo via satellite
 - 5.1 Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo di São Tomé e Príncipe alla delegazione della Commissione europea in

Gabon, dell'entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe.

6. Fermo

6.1 Entro un termine massimo di 24 ore le competenti autorità di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe.

6.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1 L'autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma".

7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l'autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo
- 9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 9.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.
- 9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.
- 9.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:
- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
 - una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.
10. Trasbordi
- 10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque di São Tomé e Príncipe effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.
- 10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo;
 - il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore;
 - il quantitativo di ogni specie da trasbordare;
 - la data del trasbordo.

- 10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe.
- 10.4. Nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture che non rispetti i precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente a São Tomé e Príncipe.
11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di São Tomé e Príncipe consentono agli ispettori di São Tomé e Príncipe di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1 - Formulario per la domanda di licenza

2 - Giornale di bordo ICCAT

3 – Coordinate della zona vietata alla pesca

4 – Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca di São Tomé e Príncipe

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DOMANDA DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:.....
3. Nome del rappresentante o dell'agente:.....
4. Indirizzo del rappresentante o dell'agente locale dell'armatore:.....
.....
5. Nome del comandante:
6. Nome dell'imbarcazione:
7. Numero di immatricolazione:.....
8. Numero di fax:.....
9. Indirizzo di posta elettronica:
10. Codice radio:
11. Data e luogo di costruzione:
12. Stato di bandiera:
13. Porto di immatricolazione:
14. Porto di armamento:
15. Lunghezza fuori tutto:
16. Larghezza:
17. Stazza lorda:
18. Capacità della stiva:.....
19. Capacità di refrigerazione e di congelazione:
20. Tipo e potenza del motore:
21. Attrezzi da pesca:
22. Numero di marinai:.....

23. Sistema di comunicazione:
24. Indicativo di chiamata:
25. Segnaletica utilizzata:
26. Operazioni di pesca praticate:
27. Luogo di sbarco:
28. Zone di pesca:
29. Specie da catturare:
30. Periodo di validità:
31. Condizioni particolari:
- Parere della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura:
- Osservazioni del Ministero della pesca:

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELL'ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Palangari	Esche vive	Ciancioli	Reti da traino	Altro

Nome		Stazza lorda:		Mese		Giorno		Anno		Porto	
Stato di bandiera:		Capacità - (TM):		PARTENZA della nave:							
Numero di immatricolazione:		Comandante:		RITORNO della nave:							
Armatore:		Numero dei membri dell'equipaggio:		Data		del		rapporto:			
Indirizzo:		(Autore del rapporto):		Numero di giorni in mare:		Numero di giorni di pesca:		Numero di cale:		Numero della bordata:	

[illegible]

Osservazioni

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

3 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna.

4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 3

Latitude				Longitude			
Degrés	Minutes	Secondes		Degrés	Minutes	Secondes	
03	02	22	N	07	07	31	E
02	50	00	N	07	25	52	E
02	42	38	N	07	36	25	E
02	20	59	N	06	52	45	E
01	40	12	N	05	57	54	E
01	09	17	N	04	51	38	E
01	13	15	N	04	41	27	E
01	21	29	N	04	24	14	E
01	31	39	N	04	06	55	E
01	42	50	N	03	50	23	E
01	55	18	N	03	34	33	E
01	58	53	N	03	53	40	E
02	02	59	N	04	15	11	E
02	05	10	N	04	24	56	E
02	10	44	N	04	47	58	E
02	15	53	N	05	06	03	E
02	19	30	N	05	17	11	E
02	22	49	N	05	26	57	E
02	26	21	N	05	36	20	E
02	30	08	N	05	45	22	E
02	33	37	N	05	52	58	E
02	36	38	N	05	59	00	E
02	45	18	N	06	15	57	E
02	50	18	N	06	26	41	E
02	51	29	N	06	29	27	E
02	52	23	N	06	31	46	E
02	54	46	N	06	38	07	E
03	00	24	N	06	56	58	E
03	01	19	N	07	01	07	E
03	01	27	N	07	01	46	E
03	01	44	N	07	03	07	E
03	02	22	N	07	07	31	E

Appendice 4

Protocollo (VMS)

che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci operanti nella ZEE di São Tomé e Príncipe

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2010; esse si applicano conformemente al punto 5 del "Capitolo VIII – Controllo" del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell'accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE di São Tomé e Príncipe.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano alla parte comunitaria la coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di São Tomé e Príncipe.

Le autorità di São Tomé e Príncipe trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.
5. Ogniquale volta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe, ad intervalli massimi di tre ore (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo

utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP di São Tomé e Príncipe. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP di São Tomé e Príncipe. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di São Tomé e Príncipe.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se il CSP di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
10. I dati di controllo comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta comunitaria operante nell'ambito dell'accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta
 - il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.
14. Le parti convengono di rivedere, se necessario, le suddette disposizioni.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio "POS"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;
- un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

LIMITI DELLA ZEE DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
COORDINATE DELLA ZEE

COORDINATE DEL CSP DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nome del CSP:

Tel. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tel. DSPG:

Fax DSPG :

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite: